

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

***Escavi e gestione dei sedimenti:
da problema a opportunità***

La nuova disciplina per la gestione dei dragaggi



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'evoluzione del quadro normativo nazionale

Immersione in mare

**Decreto del Ministero dell'Ambiente
24/01/1996**

Legge 31 luglio 2002, n. 179 art. 21

**Manuale per la movimentazione dei
sedimenti marini redatto da
APAT/ICRAM 2007**

**D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
art. 109, comma 2**

**D.L. 09.02.2012, n. 5 art. 24 convertito
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35**

Dragaggio aree SIN

**Decreto del Ministero
dell'Ambiente 07/11/2008 (SIN)**

**Legge 28 gennaio 1994, n.84
artt. 5 co. 8 e 9 e 5 bis (SIN)**

**Art. 78 della legge 28 dicembre
2015, n. 221**



Il dragaggio delle aree ricadenti all'interno dei SIN

- ✓ Disciplina del deposito temporaneo che può essere autorizzato dall'autorità competente per un periodo massimo di 30 mesi
- ✓ specifiche norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, poste in SIN
- ✓ nuove modalità di gestione e possibilità di riutilizzo dei sedimenti dragati;
- ✓ la possibilità di reimpiegare anche al di fuori del SIN il materiale le cui analisi diano dei risultati che consentano anche altre forme di utilizzo
- ✓ la riqualificazione del sito da SIN a SIR prevista dall'art. 5-bis, comma 2, lett. d), come modificata dall'art 78 del collegato

**Decreto Ministeriale 16
luglio 2016, n.172**

**6 articoli e un allegato
tecnico contenente le
“Modalità e norme
tecniche per i dragaggi
dei materiali”**

Le nuove disposizioni per l'immersione in mare

**Decreto Ministeriale 16
luglio 2016, n.173**

10 articoli

e un allegato tecnico
predisposto d'intesa da
ISPRA, CNR e ISS
suddiviso in tre capitoli

- ✓ Le esclusioni: spostamenti in ambito portuale ed operazioni di ripristino e messa in sicurezza degli arenili
- ✓ Definizione di ripascimento apporto di materiali sulla spiaggia emersa o sommersa per fronteggiare l'erosione
- ✓ Scheda di inquadramento dell'area di escavo (24 mesi – autorizzazione prorogabile fino a 6 anni)
- ✓ Criterio di semplificazione graduale delle analisi che caratterizzano i materiali sulla base di parametri fisici - chimici - ecotossicologici



Norme di semplificazione e tempistica definita

IMMERSIONE IN MARE

- ✓ Uniformità della regolamentazione
- ✓ Adeguamento della tempistica per il rilascio delle autorizzazioni
- ✓ Possibilità di procedere nel caso in cui alcuni dei pareri richiesti non siano espressi nei termini previsti (30 - 60)
- ✓ Procedimento di autorizzazione concluso **entro 90 giorni**

DRAGAGGI S.I.N.

- ✓ Regole uniformi per predisporre i progetti a cura delle AA.PP.
- ✓ Trasmissione del progetto al M.I.T. e al M.A.T.T.M.
- ✓ Il M.I.T. **entro 30 gg** approva con decreto il progetto dal punto di vista tecnico e lo invia al M.A.T.T.M.
- ✓ Il M.A.T.T.M. **entro 30 gg** lo approva in via definitiva
- ✓ Possibilità di richiedere integrazioni istruttorie valutate da un apposito tavolo tecnico M.A.T.T.M.

Perché le nuove norme costituiscono un'opportunità

Le nuove norme, ovviamente **concepite nel pieno rispetto della normativa ambientale**, sono state elaborate tenendo conto:

- delle esigenze e dei bisogni espressi dal settore marittimo della portualità
- degli obiettivi di sviluppo del comparto economico collegato agli usi civili e produttivi del mare
- della fruibilità degli spazi per finalità turistico ricreative



Un risultato raggiunto

Il Ministero dell'ambiente ha cercato di considerare le attività di escavo un'opportunità per:

- ✓ garantire il rispetto dell'ambiente e delle norme di tutela
- ✓ la sicurezza e la corretta manutenzione degli arenili e dei porti
- ✓ il corretto sviluppo del comparto marittimo

Quello elaborato è un sistema normativo più dinamico, più efficace e nelle intenzioni semplificato



La nuova disciplina per la gestione dei dragaggi

Per quanto riguarda l'attività della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA), dal 2006 al 2016, sono stati emanati, con il coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. **30 decreti** di approvazione di progetti di dragaggio all'interno di **nove SIN** (più un sito divenuto successivamente di interesse regionale). I progetti hanno interessato **venticinque aree** per un importo complessivo di circa **570 milioni di euro**.

Si prevede, grazie alla nuova disciplina introdotta nel 2016, un incremento nel numero, già importante, dei decreti di approvazione di interventi di dragaggi in aree ubicate all'interno dei SIN.

Inoltre, potrà essere eventualmente valutata la riperimetrazione di alcuni SIN, in caso di aree marine che presentano valori di concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di riferimento determinata mediante la procedura approvata con il Decreto n. 351/2016.



Applicazione nuove disposizioni valori di riferimento

Tabella 1. Ricognizione dati SIN per la verifica dell'applicabilità della procedura ai sensi del D.D. 8 giugno 2016

SIN	Campioni analizzati*	Campioni utilizzabili**	Campioni pot. utilizzabili	Categoria
Crotone	69	32	25	B
Napoli O.	33	5		C
Bagnoli	15	15		C
Trieste	99	65		A
Cogoleto	15	10		C
Falconara	117	113	4	A
Brindisi	80	64	16	A
Taranto	116	79	27	A
Manfredonia	20	20		C
Sulcis	118	118		A
Porto Torres	2	0		C
Orbetello	92	92		A
Livorno	135	16	98	C
Piombino	312	312		A
Gela	117	80	37	A
Priolo	195	195		A
Milazzo	5	2		C

* Campioni per i quali sono disponibili sia dati chimici che ecotossicologici rispetto alle caratterizzazioni complessive realizzate;

** Campioni effettivamente utilizzabili per le elaborazioni successive.

Categoria A

SIN per i quali la disponibilità di dati in termini quantitativi e qualitativi è tale da consentire l'applicazione della procedura (n. 9). Un esempio è costituito da Piombino, per il quale sono stati già elaborati diversi livelli di riferimento in funzione di differenti probabilità di effetto ecotossicologico (*Giaime et al.*, 2016). Nel caso di Orbetello, invece, sebbene i dati rispondessero ai requisiti necessari, la loro distribuzione statistica si è rivelata tale da non consentire l'individuazione di alcun valore di riferimento.

Categoria B

SIN per i quali è potenzialmente disponibile un numero di informazioni adeguato, ma il cui utilizzo richiede verifiche per una parte di esse (n. 1), in quanto carenti dei necessari dettagli analitici (es.: rapporti di prova, letture strumentali). L'unico caso ricadente in questa categoria è rappresentato da Crotone.

Categoria C

SIN per i quali i dati sono insufficienti e/o non adeguati (n. 7), come ad esempio Manfredonia e Cogoleto.



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE